

Legge regionale 18 ottobre 1967 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

**Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.**

**Art. 53**

( ABROGATO )

(1)(3)(4)

Note:

- 1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 23, primo comma, L. R. 29/1969
- 2 Parole soppresse al primo comma da art. 23, primo comma, L. R. 29/1969
- 3 Articolo abrogato implicitamente dalla L. R. 46/1986
- 4 Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, così come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.